

Statuto

Articolo 1

MODALITA' DI ACCESSO ALL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione di **Pubblica Assistenza Volontaria Croce Bianca Verona** ha sede in P.zza Bacanal 7 a Verona ed ha una sezione istituita nel comune di Negrar.

L'Associazione ha facoltà di istituire nuove sezioni ed uffici su tutto il territorio nazionale, previa delibera degli associati riuniti in assemblea ordinaria. Essa ha inoltre facoltà di aderire a Federazioni o Consorzi raggruppati Enti con le medesime finalità con le modalità di cui sopra.

Articolo 2

FINALITÀ'

L'Associazione è autonoma, apartitica ed aconfessionale; esclude ogni lucro e divisione di utile fra i soci.

Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

L'Associazione si ripromette di contribuire allo sviluppo della società civile e al conseguimento del pubblico interesse principalmente attivando un'organizzazione tesa a:

- a) assicurare il pronto intervento nei casi urgenti di necessità di soccorso provvedendo al trasporto di infermi ed ammalati verso e fra i vari istituti preposti alle cure;
- b) rendere detto servizio urgente il più qualificato possibile
- c) provvedere al trasporto di ammalati ed infermi anche per necessità non urgenti in relazione alle loro necessità di trasferimento;
- d) prestare un servizio funzionalmente rispondente alle necessità della collettività e suscettibile di integrazione con le altre Organizzazioni ed Enti operanti nel settore socio-sanitario siano essi pubblici o privati.

Il servizio per il raggiungimento degli scopi sociali è svolto da soci che volontariamente aderiscono all'Associazione, la quale può avvalersi dell'apporto dei membri di altri Enti o Associazioni con fini analoghi nel campo socio-sanitario, formalizzando rapporti di collaborazione.

L'Associazione può inoltre promuovere, anche in via sperimentale, nuove forme di servizio socio-sanitario purché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e nell'ottica del privato sociale non speculativo.

L'Associazione esercita la propria potestà di auto-organizzazione promulgando, a cura del Consiglio Direttivo, un regolamento di servizio che non può derogare dalle norme statutarie.

L'Associazione per quanto non esplicitamente previsto nel presente statuto fa espresso richiamo a quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato nr. 266/91.

Articolo 3

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai proventi derivanti dai servizi prestati;
- b) dai contributi pubblici e privati nonché dai fondi assegnati dagli Enti Pubblici con cui vige eventuale regime di convenzione;
- c) da margini attivi derivanti da pubbliche manifestazioni e partecipazioni ad esse;
- d) d'ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, nei limiti di cui alla legge 266/91.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- b) dai beni mobili in genere, mobili registrati ed immobili che siano o divengano proprietà dell'Associazione;
- c) eventuali donazioni e lasciti.

Articolo 4

REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA'

L'ingresso nell'Associazione è aperto a qualunque persona fisica, indipendentemente dalle proprie condizioni e convinzioni, a condizione che abbia conseguito la maggiore età, che goda dei diritti politici e che non incorra nei motivi di interdizione ex art. 124 legge 24.11.1989 nr. 689.

L'Associazione si riserva comunque di valutare discrezionalmente, a mezzo del Consiglio Direttivo riunito come collegio perfetto, l'accettazione della domanda di ingresso nell'Associazione di ciascun aspirante, anche derogando alle disposizioni del comma precedente qualora questo possa giovare al reinserimento sociale dell'aspirante socio.

La qualifica di aspirante socio soccorritore si ottiene previo superamento di un esame attitudinale e decorso in periodo di tirocinio al servizio la cui durata e modalità saranno stabilite nel regolamento di servizio.

Articolo 5

CATEGORIE DI SOCI

L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:

- 1- soci soccorritori;
- 2- soci onorari.

Sono soci soccorritori:

- a) i volontari che prestano il loro servizio in assistenza partecipando all'equipaggio di ambulanza in qualunque veste;
- b) i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del servizio di centralino e coordinamento delle chiamate;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo, che è esentato dall'obbligo di prestare turni di servizio.

Sono soci onorari coloro i quali, essendosi particolarmente distinti nell'ambito di iniziative inerenti al volontariato o comunque avendo attivamente collaborato al raggiungimento dei fini istituzionali, vengono designati tali dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, anche su proposta dei singoli soci.

Per particolari motivi e con le medesime modalità la partecipazione consultiva può essere formalizzata a livello di Consiglio Direttivo; il membro onorario ha in questo caso facoltà di partecipare ai lavori del direttivo senza diritto di voto.

Articolo 6

DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato.

La qualità di socio viene meno per decesso, dimissioni, indegnità e non partecipazione.

La partecipazione minima necessaria al fine di essere soci soccorritori è fissata nel minimo di due "turni di presenza" per ciascun bimestre solare dall'entrata in vigore del presente Statuto.

I "turni di presenza" sono definiti nel regolamento dell'Associazione.

La mancata partecipazione è fatta rilevare a cura del Consiglio Direttivo.

La partecipazione minima richiesta al predetto fine ai membri del Consiglio Direttivo è ridotta a un turno di presenza.

Al Presidente è data facoltà di convocare l'interessato per un colloquio chiarificatore al fine di evitare l'allontanamento per motivi diversi dalla volontaria non partecipazione.

L'eventuale temporanea indisponibilità all'esercizio delle attività associative può essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo che ne prende atto.

Il periodo di sospensione non può avere una durata superiore ai 60 giorni continuativi e 90 complessivi nell'arco dell'anno solare, pena l'esclusione dall'Associazione.

Il comma precedente non si applica per le ipotesi di adempimento degli obblighi di leva, gravidanza ed altri casi di forza maggiore comunque documentabili.

L'espulsione per indegnità può aver luogo nei casi di grave violazione dello Statuto o del Regolamento di Servizio e a seguito di comportamenti finalizzati a gettare discredito o creare disservizio nell'ambito dell'Associazione; tale provvedimento è sancito dall'Organo di Autodisciplina e deve essere ratificato alla prima assemblea ordinaria successiva al provvedimento stesso.

Articolo 7

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori
- e) l'Organo di Autodisciplina.

Tutte le cariche sociali debbono considerarsi, come per l'effetto sono, gratuite.

Articolo 8

ASSEMBLEA

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è composta da tutti i soci soccorritori dell'Associazione.

Per assicurare che l'indirizzo e la gestione dell'Associazione sia espressione di chi realmente partecipa alle attività associative il diritto di voto spetta soltanto a coloro i quali hanno, nell'arco dell'anno solare, effettuato non meno di dodici "turni di presenza".

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) sulle direttive d'ordine generale per l'attuazione degli scopi previsti dal presente Statuto e su ogni altra questione di maggiore importanza ad essa sottoposta;
- b) sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio Direttivo;
- c) sull'elezione dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori;
- d) sui resoconti morali e sul Bilancio Consultivo presentati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo entro il mese di aprile dell'esercizio successivo;

L'assemblea straordinaria delibera:

- sullo scioglimento, proroga, trasformazione e modificazione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno anche fuori dalla sede sociale, ogni qual volta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno oppure quando almeno un decimo dei soci faccia per iscritto domanda motivata al Presidente dell'Associazione.

L'invito di convocazione dell'Assemblea deve essere notificato almeno 15 giorni liberi prima della data fissata per la riunione mediante affissione all'Albo Sociale e avviso scritto inviato a ciascun socio. Esso dovrà contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno della stessa.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione qualora intervenga la metà più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione qualora intervengano i tre quarti degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, qualora intervengano la metà più uno degli aventi diritto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in estremo subordine la persona designata dai soci attivi intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe (non più di una per ciascun socio) ed in genere il diritto di intervento ed eventuale voto all'Assemblea.

Le decisioni sono assunte secondo le maggioranze previste ex art. 21 Codice Civile.

Quanto alle modifiche statutarie o allo scioglimento dell'Associazione si applica quanto previsto al secondo comma dell'art. 21 Codice Civile.

I soci attivi possono farsi rappresentare da altri soci ad esclusione dei membri del Consiglio Direttivo.

L'ingiustificata assenza per due consecutive sedute dei lavori dell'Assemblea ha il valore di autoesclusione dall'Associazione. Gli eventuali motivi di impedimento alla partecipazione vanno comunicati per iscritto al Segretario dell'Associazione e vengono al verbale dell'Assemblea cui si riferiscono.

Articolo 9

IL PRESIDENTE

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Nei casi di particolare urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione.

La rappresentanza organica potrà essere attribuita dal Consiglio Direttivo, per tutti o alcuni degli uffici propri della presidenza, ad altro componente del Consiglio stesso.

L'elezione del Presidente avviene, a scrutinio segreto, nella sede di cui all'articolo 8 punto b del presente statuto secondo le seguenti modalità:

- a) maggioranza dei tre quarti dei presenti, in prima votazione;
- b) maggioranza assoluta dei presenti, in seconda votazione;
- c) qualora la prima e seconda votazione sortissero effetto negativo si procederà ad un ballottaggio tra i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze nella seconda votazione.

Articolo 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata e diretta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da sei o otto membri eletti dall'Assemblea dei soci a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni, con possibilità di rielezione.

L'Assemblea che elegge il Consiglio Direttivo determina previamente l'opzione concernente il numero dei suoi componenti.

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo non più di due membri attinti dalla categoria dei soci onorari purché facenti parte di detta categoria da almeno un anno.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri:

- a) il Vicepresidente
- b) il Segretario.

Fra i membri del direttivo vengono designate aree specifiche di competenza da assegnare all'attenzione particolare di ciascun membro.

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore Sanitario che può essere scelto anche fra persone esterne al Direttivo. In questo caso il Direttivo nominerà fra i suoi membri un responsabile incaricato di tenere i rapporti fra il Direttore Sanitario e il Consiglio stesso.

L'ingiustificata mancata partecipazione a due riunioni consecutive del Consiglio comporta l'automatica decadenza dalla carica dell'assente, notificata a cura del Direttivo.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il mandato del sostituto così nominato scadrà insieme a quello dei Consiglieri in carica all'atto della sua nomina.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, salvo diversi accordi presi collegialmente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; fra i suoi compiti rientra anche la facoltà di regolare i rapporti di ogni ordine con il personale salariato.

La presenza nel Consiglio Direttivo del personale dipendente dell'Associazione, non è ammessa in misura superiore ad una unità; rimane valido quant'altro previsto dal presente statuto circa l'ingresso e la permanenza nel Consiglio Direttivo qualora venga meno, nello stesso momento, la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica hanno l'obbligo di convocare entro i 15 giorni successivi l'Assemblea perché provveda all'elezione dell'intero Consiglio.

Articolo 11

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea in concomitanza con la nomina dei Consiglieri, di cui almeno due provenienti dai soci soccorritori .

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annui, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 12

ORGANO DI AUTODISCIPLINA

L'ottemperanza allo Statuto e il rispetto del Regolamento di Servizio è assicurato dall'Organo di Autodisciplina che, oltre che proporre all'Assemblea il provvedimento di espulsione, può decidere i provvedimenti di:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta mediante affissione all'Albo Sociale;
- sospensione da particolari abilitazioni o dal servizio per un periodo da quattordici a centottanta giorni.

L'Organo di Autodisciplina è composto da cinque membri (tre se il Consiglio Direttivo è formato da sette membri) di cui tre (due se il Consiglio Direttivo è formato da sette membri) nominati in seno al Consiglio Direttivo e due estratti a sorte da una lista aperta formata da tutti i soci che intendono aderirvi.

Contro tali decisioni il socio direttamente interessato ha facoltà di presentare ricorso al Consiglio Direttivo che si riunisce come un collegio perfetto e pronuncia una decisione con possibilità di appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario.

Articolo 13

SCIoglimento E CONTROVERSIE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste dal Codice Civile.

In tale caso i beni dell'Associazione, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato e/o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto dei principi di cui al precedente comma.

Articolo 14

FORMAZIONE E CONTROLLO DEL BILANCIO

- A. Bilancio e conto consuntivo
 - 1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
 - 2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

- B. Formazione e contenuto del bilancio
 - 1. Il conto consuntivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

- C. Controllo sul bilancio
 - 1. I documenti di bilancio consuntivo sono sottoposti al controllo del collegio dei sindaci revisori, come previsto dall'articolo 11 del presente statuto, che in merito esprimono il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.
 - 2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
 - 3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

- D. Approvazione del bilancio
 - 1. Il conto consuntivo è approvato dall'Assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
 - 2. Il conto consuntivo viene affisso all'albo sociale quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

Articolo 15

OBBLIGO ASSICURATIVO

Gli aderenti all'associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della legge 266/91.

Statuto modificato e deliberato dall'Assemblea del 20/03/05.